

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA**

Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RGAC omissis/2015

TRA

CORRENTISTA

attore

E

BANCA

convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione il correntista conveniva in giudizio la banca riferendo che aveva stipulato nell'anno 2008 contratto di conto corrente n. omissis, con apertura di credito presso la Filiale di Sulmona;

che la Banca aveva trattenuto indebitamente somme pari ad euro 16.827,97, riscontrando nell'andamento del rapporto fenomeni di usura soggettiva (euro 16.590,41) e di anatocismo (euro 237,56);

che erano nulle le clausole relative alle commissioni di massimo scoperto, addebitate ingiustamente per euro 371,11;

che era stata computata sfavorevolmente al cliente la decorrenza della valuta;

che, pertanto, all'attore spettava la restituzione degli importi indebitamente trattenuti dall'Istituto di Credito, oltre al risarcimento dell'anno.

2. Si costituiva in giudizio la banca la quale concludeva per il rigetto delle domande, in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto.

3. Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le proprie conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

4. Le domande vanno integralmente rigettate.

Privata consistenza è quella tesa alla restituzione della somma di euro 237,56, per illegittima capitalizzazione degli interessi, giacché il contratto di conto corrente n. omissis è stato stipulato in data 27 marzo 2008, prevedendo uguale periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, insieme alla specificazione del periodo trascorso il quale (annuale) ci sarebbe stata la capitalizzazione degli interessi.

Risulta, poi, che il cliente abbia specificamente approvato la clausola anatocistica.

Il contratto è stato, infine, chiuso in data 06.02.2014.

5. Inoltre, nella fattispecie in esame non solo va esclusa la natura oggettivamente usuraria degli interessi pattuiti, essendo questi stati determinati in misura non superiore al tasso soglia, ma non appare ravvisabile neppure la cd. usura soggettiva, per la cui integrazione occorre:

1. che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, da valutare in senso oggettivo (ovvero valorizzando parametri desunti dal mercato), e non meramente soggettivo (ovvero sulla base delle valutazioni personali della vittima, opinabili e di difficile accertamento *ex post*) e

2. che gli interessi pattuiti risultino comunque "*sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione*", avuto riguardo alle "*concrete condizioni del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari*", ciò significando che il tasso pattuito deve essere superiore al tasso mediamente praticato dal sistema bancario e creditizio per lo stesso tipo di operazioni (sul punto v. Cass., sez. pen. n. 18778/14; Cass., sez. civ. n. 17482/14).

L'espletata attività istruttoria non ha evidenziato adeguati elementi di prova da cui desumere la sussistenza dei detti presupposti applicativi.

6. In particolare, il ricorso al credito bancario non equivale, per forza, a prova della difficoltà economica; ad esempio, il mutuo non equivale a prova della difficoltà economica ma potrebbe essere stato finalizzato ad intenti ampliativi della azienda.

Il finanziamento tra l'altro è stato concesso chirografario e cioè privo di garanzie reali, indice di affidabilità di un'azienda.

Non è stato indicato se la difficoltà esisteva sin dall'inizio del rapporto o è sopravvenuta e quindi quale periodo deve essere oggetto di controllo di usurarietà.

Infatti, il correntista deduce un primo finanziamento nell'anno 2010 ed un secondo nel 2014; inoltre, fa riferimento alla sola situazione contabile del 2014, anno in cui il contratto è stato chiuso.

Sotto il profilo della consapevolezza, il caro alla banca, della difficoltà del correntista, deve precisarsi che i citati finanziamenti sono stati erogati da altro Istituto di credito e rispetto a questi la banca era del tutto estranea.

Inoltre, dall'analisi dell'andamento del conto corrente è possibile ricavare solo una visione parziale dell'andamento dell'attività dell'azienda.

Viceversa, la situazione di difficoltà va vista nell'insieme delle attività aziendali, finanziarie e patrimoniali dell'azienda stessa, che però alla banca convenuta era precluso.

7. Quanto alle commissioni di massimo scoperto ed alla decorrenza del computo della valuta, le doglianze sono prive di pregio, in quanto oltre a caratterizzarsi per genericità, il contratto mostra specifiche pattuizioni in ordine alle valute delle operazioni di versamento e prelievo, nonché apposita clausola specificativa per le CMS della percentuale, della base di calcolo delle stesse (utilizzo massimo) e del sistema di liquidazione.

8. Infine, l'attore in comparsa conclusionale riferisce che il contratto è nullo in quanto la copia fornita alla Banca non è dalla stessa sottoscritta, bensì dal solo cliente.

Pur volendo tenere in considerazione il recente orientamento assunto dalla Prima Sezione della Suprema Corte con la sentenza n. 5919 del 2016, il quale, però, avversa il precedente granitico opposto orientamento della stessa Corte Suprema con conseguente probabile intervento delle SSUU, deve osservarsi che l'attore non ha mai asserito nel corso del giudizio che il contratto non fosse stato sottoscritto dalla Banca al momento della stipula.

Il profilo non era in alcun modo controverso, e più in generale non era controversa l'esistenza del contratto scritto.

La Banca, inoltre, non aveva neppure l'onere di produrre il contratto di conto corrente sottoscritto da entrambe le parti.

La circostanza che abbia prodotto la copia sottoscritta dal cliente non implica che non esista quella sottoscritta anche dallo stesso Istituto di Credito.

Del resto, lo si è detto, tale profilo non era posto in discussione da nessuna delle parti e non può essere introdotto in sede di comparsa, con l'asserzione che il contratto di conto corrente fosse sottoscritto dal solo cliente e non anche dall'istituto di Credito.

Il problema è, dunque, solo di prova e di produzione del contratto sottoscritto dalla banca.

E sotto tale profilo l'onere di produrre il contratto non può che gravare sull'attore, il quale ha proposto domanda di ripetizione dell'indebito relativamente agli interessi ed alle commissioni di massimo scoperto corrisposte, mentre l'istituto di credito non ha inteso chiedere alcuna domanda riconvenzionale per conseguire un credito negato dalla controparte, sicché era onere dell'attore provare le proprie pretese.

L'onere probatorio grava, infatti, a norma dell'art. 2699 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto (cfr. Cass. Civ, Sez. I, n. 9201/2015).

Ed allora, l'omessa produzione delle copie del contratto, sottoscritte ciascuna da un contraente, deve produrre conseguenze pregiudizievoli solo per l'attore, il quale omettendo di produrle, non ha assolto al suo onere probatorio e ciò costituisce, semmai, ulteriore profilo per il rigetto delle domande svolte.

Del resto, la Banca non aveva l'onere di fornire la suddetta documentazione e la circostanza di avere depositato la copia sottoscritta dal solo cliente non traspone sulla stessa l'onere probatorio di fornire anche quella da lei sottoscritta al momento della stipula.

In quanto l'onere probatorio gravava originariamente sull'attore e vi permane a prescindere dalla condotta processuale della banca che ha inteso versare in atti solo parte della documentazione inerente al rapporto.

Si legge tra la documentazione allegata dall'attore una lettera TUE che lo stesso ha inviato alla banca per ottenere il contratto.

Tuttavia, tale missiva è cronologicamente non anteriore ma contestuale allo stesso atto di citazione, il che già preclude la ammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto con l'atto di citazione, per non essersi attivato il cliente prima dell'introduzione del giudizio, e della formulazione dell'ordine di esibizione, di esperire lo strumento dell'art. 119 del TUE; del resto l'attore non ha neppure provato che la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 119 TUE abbia avuto riscontro o abbia ricevuto diniego.

In secondo luogo, in seguito alla costituzione della Banca ed alla produzione della copia sottoscritta dal cliente, l'attore nulla ha osservato in ordine alla mancanza di quella sottoscritta dalla banca e nulla ha reiterato, a mezzo della propria memoria istruttoria, in ordine alla richiesta di esibizione della copia sottoscritta dalla Banca.

9. In conclusione, le domande attoree vanno respinte, mentre le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:

-RIGETTA tutte le domande attoree;

-CONDANNA il correntista a pagare in favore della banca le spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 4.000,00, per compensi, oltre Iva, Cassa ed ulteriori accessori di legge

Si comunichi.

Sulmona 7.10.2016

Il Giudice
Daniele Sodani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS